



SENTENZA N. 605/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso in materia pensionistica depositato in data 24.10.2022 iscritto al n. **73747** del registro di Segreteria, proposto ad istanza del Sig. **(omissis)**, nato (omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Tedeschi, il quale ai sensi dell'art. 28, comma 2, Cgc comunica il seguente indirizzo pec: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it;

contro

- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Via Diaz, 11, 80134 Napoli;

PER

L'annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. 2074 del 12/07/2019, che respinge l'istanza di riconoscimento della causa di servizio per la patologia: "*Disturbo disforico-ansioso con prevalenti aspetti*

ipocondriaci" in soggetto già riconosciuto affetto dalla patologia dipendente da causa di servizio "*Sindrome neurogena da intossicazione cronica esogena (effetti tossici del piombo)*"; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 17.12.2024 l'avv. Gianpiero Galasso per delega, l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS; nessuno presente per il Ministero della Difesa;

Premesso in

FATTO

1. Il signor (omissis)ex dipendente dell'Aeronautica Militare dal 23.04.2003, in quiescenza, adiva questa Corte per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria commisurata alla Tabella A, categoria VIII annessa al DPR 834/1981.

A tal fine, riferiva di essersi arruolato in data 23/04/2003 nell'Aeronautica Militare presso il Centro addestramento di Montorio Veronese, nell'agosto dello stesso anno di essere stato trasferito a Persano (SA) con incarico di conduttore di 2 automezzi, nel 2005 di essere stato impiegato in Kosovo come ambulanziere, nel 2007 di essere stato trasferito a Pisa, dove partecipava a attività addestrative, con incarichi di conduttore ed elettricista, nel 2011 di essere stato trasferito ad Avellino, presso la caserma G. Berardi, dove gli veniva rilasciato il NOS (Nulla Osta di Sicurezza) per essersi occupato della sistemazione e della manutenzione

dei sistemi di sicurezza, dell'installazione di allarmi e della videosorveglianza, oltre ad aver lavorato presso il punto di controllo Nato UEO. Riferiva inoltre che durante la missione svolta in Libano nell'ottobre del 2015 era stato addetto a svolgere le mansioni di operatore di laboratorio, consistenti nella riparazione delle schede elettroniche degli apparecchi. Tali riparazioni venivano effettuate attraverso la saldatura e la dissaldatura delle componenti dalle schede, con l'uso di un saldatore ad alta temperatura (circa 400 gradi) che scioglieva una lega composta da piombo e stagno, nonché di solventi chimici e spray.

In data 23.09.2016 e 13/07/2017 presentava istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo delle patologie sofferte.

Con verbale della CMO di Bari del 22.5.2017 veniva accertata la "sindrome neurogena da intossicazione cronica esogena (allegati effetti tossici del piombo) già trattata con terapia medica, in attuale fase di stabilità clinica e follow up" e "disturbo disforico-ansioso con prevalenti aspetti ipocondriaci"; la seconda infermità determinava il giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato". Inoltre, la CMO dichiarava che "per quanto in atti documentato le infermità...sono allo stato attuale da ritenere non dipendenti da causa di servizio (il parere sulla dipendenza da causa di servizio di infermità/lesioni, ai sensi del DPR 461/2001, è di competenza del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio).

Pertanto, la CMO dichiarava il ricorrente non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio militare incondizionato e da collocare in congedo assoluto, con idoneità al transito nelle corrispondenti aree funzionali del

personale civile del Ministero della Difesa con controindicazione all'impiego in mansioni che possano esporre a stress psico-fisico ed a contatto o esposizione a sostanze e prodotti potenzialmente nocivi.

Con verbale mod. BL/B n. 317 del 25/02/2019 la C.M.O. di Bari giudicava il richiedente affetto dalle seguenti infermità: "*Disturbo dell'adattamento con umore disforico- ansioso*" ascrivibile a Tabella A, categoria 8[^]. La Commissione Medica Ospedaliera di Bari, con delibera n.1931 del 04.07.2019, a seguito alla visita collegiale del 25.02.2019, aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per la patologia sindrome neurogena da intossicazione cronica esogena (allegati effetti tossici del piombo) mentre aveva escluso tale dipendenza per la patologia disturbo dell'adattamento con umore disforico-ansioso. Alla stregua di queste premesse, il Ministero ha emesso il decreto n. 2074 del 12/07/2019 con il quale respingeva le istanze del ricorrente.

In data 21.11.2019, e poi in data 17.6.2022 e in data 19.9.2022, il ricorrente integrava la suddetta domanda per il riconoscimento della causa di servizio anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.

Secondo il ricorrente, la suddetta patologia sarebbe derivata da fatti di servizio, in ragione delle peculiari condizioni del servizio prestato, sia per le loro caratteristiche, sia per l'assenza di fasce orarie e di fine turno, che lo avrebbero esposto a prolungata esposizione a fattori stressanti.

All'insorgere della patologia psichica avrebbe contribuito anche la intossicazione da piombo. Depositava anche una perizia di parte.

A seguito del presunto silenzio rifiuto, adiva questa Corte chiedendo, in

particolare, l'annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. 2074 del 12/07/2019 e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate, ai fini del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria VIII, oltre ratei arretrati ed accessori e con vittoria di spese legali.

2. Con comparsa del 16.10.2023, si costituiva il Ministero della Difesa, che, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione passiva e sosteneva nel merito l'infondatezza del ricorso. Precisava che il ricorrente, in congedo per riforma, era transitato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa dal 09/10/2017.

3. Con memoria del 31.10.2023 si costituiva in giudizio l'INPS eccependo in primo luogo l'inammissibilità per violazione del principio del *ne bis in idem* avendo il ricorrente già proposto innanzi alla Corte il ricorso R.G.n.72448, definito con sentenza n. 486/22, che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda. La situazione di fatto e di diritto non si è modificata rispetto al momento in cui è stata emessa la predetta sentenza passata in giudicato per cui la suddetta sentenza precluderebbe la possibilità di presentare un nuovo ricorso. In secondo luogo, sosteneva l'improponibilità della domanda in quanto il ricorrente non prova di avere presentato domanda amministrativa all'INPS di pensione privilegiata. Nel merito sosteneva l'infondatezza del ricorso non sussistendo i requisiti previsti dalla legge per la concessione della pensione privilegiata (ascrivibilità delle infermità "ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313"; dipendenza da fatti servizio; non

suscettibilità di miglioramento). Nel caso in esame il Comitato di Verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e Finanze ha escluso, sia pure ai fini del giudizio sull'equo indennizzo, che le patologie del ricorrente potessero derivare da fatti di servizio, essendo collegate a fattori di ordine costituzionale. Tali valutazioni medico legali appaiono corrette in quanto non è sostenibile, ovvero quanto meno dimostrabile né dimostrato, che i problemi psichici del ricorrente siano in qualche modo connessi all'attività svolta, piuttosto che a fattori da natura costituzionale. Nei precedenti di servizio dell'interessato non vi sono fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo alla patologia denunciata, non potendo di certo derivare dalle ordinarie competenze dei dipendenti dell'Aeronautica Italiana, come descritte in ricorso. In proposito evidenziava che il ricorrente tuttora lavora alle dipendenze del Ministero della Difesa, circostanza affermata nella relazione amministrativa e provata dall'estratto contributivo. Il ricorrente contesta il giudizio medico – legale espresso dal Comitato di Verifica (con riferimento all'equo indennizzo) ma in concreto nulla allega né prova circa il possesso dei requisiti legali. L'affermazione contenuta in ricorso per la quale il servizio svolto avrebbe avuto efficienza causale ai fini della insorgenza della infermità, essendo un fattore stressante, risulta del tutto generica ed apodittica, oltre che priva di fondamento scientifico medico – legale. Né la prova può essere fornita attraverso la nomina di CTU medico legale, non essendo consentita la "CTU esplorativa".

4. All'udienza del 21.11.2023, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi. All'esito dell'udienza veniva adottata **sentenza**

parziale/ordinanza n. 642 del 2023 con cui venivano rigettate le eccezioni pregiudiziali e preliminari e veniva disposto incombente istruttorio a carico dell'Ufficio Medico Legale presso la ASL di Avellino.

5. All'udienza del 12.6.2024 le parti si riportavano alle proprie difese. All'esito dell'udienza, considerato che la ASL di Avellino non aveva ancora ottemperato all'ordinanza istruttoria il GM, con ordinanza n. 75/2024, rinnovava l'incombente istruttorio a carico dell'Ufficio medico legale operante presso la ASL Avellino, chiedendo un motivato parere, entro il termine finale del 15.11.2024, sui seguenti quesiti già formulati con sentenza non definitiva/ ordinanza n. 642/2023, ovvero:

"1) la dipendenza o meno da causa di servizio, anche sotto il profilo concausale, dell'infermità: "Disturbo disforico-ansioso con prevalenti aspetti ipocondriaci" in soggetto già riconosciuto affetto dalla patologia dipendente da causa di servizio "Sindrome neurogena da intossicazione cronica esogena (effetti tossici del piombo)";

2) per l'ipotesi di riconosciuta dipendenza da causa di servizio, la relativa classifica pensionistica".

6. In data 19 novembre 2024 perveniva il parere medico legale richiesto che riconosceva il nesso causale tra intossicazione da piombo e disturbo psichiatrico espresso in diagnosi, ritenendo l'infermità ascrivibile alla VIII categoria della tabella A.

7. All'udienza del 17.12.2024 entrambe le parti presenti chiedevano la decisione della causa.

Considerato in

DIRITTO

1. Con sentenza parziale-ordinanza n. 642/2023 sono state respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dal Ministero della Difesa e dall'INPS. In particolare, questo giudice ha:

-ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. a tale riguardo la recente sentenza della II sez. d'appello n. 117, 263, 294/2023, e n. 147 e 149/2024, che si sono pronunciate anche in punto di ammissibilità e di interesse al ricorso, richiamando le Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 12 del 17 agosto 2023);

-rigettato l'eccezione di inammissibilità per violazione del *ne bis in idem* formulata dall'INPS;

-rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal Ministero;

- rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza della domanda di pensione privilegiata in sede amministrativa.

2. Passando al merito, il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati.

Con il parere reso non oggetto di controdeduzioni di segno contrario ad opera del ricorrente, la ASL di Avellino, posto il giudizio diagnostico come riportato nella parte in fatto, ha ritenuto che la infermità espressa in diagnosi (Disturbo disforico-ansioso con prevalenti aspetti ipocondriaci) sia dipendente da causa di servizio e che la stessa sia ascrivibile alla VIII categoria della tabella A.

Precisamente, il CTU ha chiarito che *"la documentazione sanitaria esaminata e l'anamnesi raccolta consente a questo Collegio, avuto riguardo della grave infermità di intossicazione cronica (saturnismo) contratta dal periziato, che, con elevata probabilità, ha agito come noxa*

patogena anche sul suo stato psichico, di riconoscere un nesso causale tra la intossicazione da piombo e il disturbo psichiatrico espresso in diagnosi. Questo Collegio ritiene, nella sostanza, che il nesso causale tra l'infermità da intossicazione da piombo, che si assume essere stata la causa o concausa efficiente e determinante nel determinismo della sindrome disforico-ansioso, non sia spezzato quantunque la documentazione psichiatrica compaia solo dopo svariati mesi. Questo Collegio ritiene, pertanto, che, con elevata probabilità, la sindrome disforico-ansiosa fosse già presente, avuto riguardo di tutte le vicissitudini patite dal periziato, ancor prima che fosse documentata con certificati specialistici".

Questo GM non ravvisa ragioni per deviare dalle conclusioni rassegnate dal proprio CTU, risultando le stesse logicamente e congruamente motivate e in linea con le perizie di parte depositate con il ricorso e la documentazione sanitaria agli atti.

Costituisce ius receptum il principio per cui, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (Cass. n. 28647/2013; n. 10222/2009; n. 3881/2006), atteso che il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass. n. 15147/2018). Inoltre, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico -che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi,

dei rilievi dei consulenti di parte - esaurisce l'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento: senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. n. 282/2009; n. 8355/2007; n. 12080/2000). (cfr. (Corte dei conti, SICILIA, SENTENZA n. 81 del 16/02/2023).

Nel caso di specie, le domande amministrative in data 13/07/2017, 21/11/2019, 6/7/2022 e 19/9/2022 riguardano l'accertamento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità "DISTURBO DISFORICO-ANSIOSO CON PREVALENTI ASPETTI IPOCONDRIACI", anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata (come espressamente specificato nelle suddette domande presentate in via amministrativa).

Infatti, la condizione di attuale permanenza in servizio del ricorrente inibisce, in questa sede, la possibilità di pervenirsi a statuizioni di condanna, limitandosi, per l'effetto, il dictum all'accertamento - ai limitati fini della futura pensione privilegiata ed impregiudicata l'azione amministrativa per i segmenti procedimentali residui volti all'accertamento di ulteriori requisiti di legge per concedersi il beneficio - della dipendenza da causa di servizio della infermità "disturbo disforico-ansioso con prevalenti aspetti ipocondriaci", con ascrizione alla tab. A, VIII ctg. di classifica pensionistica.

In merito alla portata di giudicato della presente sentenza, di mero accertamento di uno solo dei presupposti della pensione privilegiata cui il ricorrente potrebbe avere diritto in futuro, *"si richiama anzitutto la regola*

generale per cui l'accertamento dell'effettivo diritto al trattamento pensionistico, così come la tipologia e l'importo dello stesso, deve essere operata in base alla legislazione vigente alla data del pensionamento. Inoltre, occorre tenere conto dell'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in tema di modifiche normative alla disciplina dei futuri trattamenti pensionistici, anche in relazione alle esigenze di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale complessivo. Pertanto, l'accertamento contenuto nella presente sentenza potrà fare stato solo qualora la legislazione vigente alla data dell'effettivo pensionamento del ricorrente resti invariata, quanto meno nei suoi tratti essenziali sul punto specifico delle modalità di accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento di pensione privilegiata o di un altro trattamento previdenziale con caratteristiche analoghe eventualmente previsto all'epoca (cfr., nei termini, Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. n. 106/2023)" (Corte dei conti, TOSCANA, SENTENZA n. 135 del 03/05/2023).

3. La complessità degli accertamenti tecnici sottesi alla disamina della domanda articolata dal ricorrente configura ragione grave per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti ex art. 31 co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta ai fini del futuro trattamento di pensione privilegiata, in

base alla legislazione vigente e salvo il sopravvenire di modifiche normative in materia, la dipendenza da causa di servizio della patologia diagnosticata in "disturbo disforico-ansioso con prevalenti aspetti ipocondriaci" e la riconducibilità in termini di ascrivibilità all'8^ Categoria della Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981.

- compensa integralmente le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso a Napoli il 17.12.2024.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere

omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del
ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(dott. Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 23.12.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(dott. Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)